

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 12/02/2021

### FATTO

Il ricorrente dichiara di essere intestatario di n. 1 BFP serie "Q/P", n. progressivo \*\*\*034, sottoscritto in data 15.6.1988; di averne richiesto una valutazione in data 26.1.2019; di aver ricevuto una stima per un valore di € 5.688,12, asseritamente inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati sul retro del titolo. Il ricorrente chiede l'applicazione delle condizioni indicate sul retro del buono con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno.

L'intermediario resistente, rilevato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, eccepisce – in primo luogo – che la controversia, attenendo a prodotti finanziari, non rientra nella competenza dell'Arbitro e, comunque, avrebbe ad oggetto un vizio genetico del contratto, censurando la corretta applicazione del meccanismo di eterointegrazione legale previsto dall'art. 1339 c.c. Ne discenderebbe, dunque, una duplice inammissibilità del ricorso, sotto il profilo dell'incompetenza per materia e di quella temporale.

Nel merito, rileva che i buoni sono stati sottoscritti su un modulo cartaceo appartenente a una serie precedente, sul quale è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno, come richiesto dal D.M. 13.6.1986. Afferma che, con riferimento all'ultimo decennio, dovrebbe di conseguenza trovare applicazione la regola prevista tanto per la vecchia serie "P" quanto per la successiva serie "Q": in questo lasso di tempo il buono frutta un interesse semplice pari al tasso massimo raggiunto applicato al capitale maturato nel primo ventennio. D'altra parte,



proprio per questo automatismo, l'art. 5 del D.M. 13.6.1986 non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse anche i rendimenti dell'ultimo decennio. Non può aver peso la circostanza che sul retro del buono restino indicati rendimenti bimestrali per l'ultimo decennio riferiti alla precedente serie, perché questi sono la mera rappresentazione in cifre della suddetta regola e, pertanto, modificata la serie va da sé che anche questi siano modificati di conseguenza. Da tutto ciò consegue che la semplice apposizione del timbro Q/P rendeva pienamente conoscibili i rendimenti previsti per decreto, anche con riferimento all'ultimo decennio. Alla luce di quanto esposto, chiede di dichiarare il ricorso inammissibile e, in subordine, il suo rigetto.

## DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con riferimento a n. 1 BFP, serie Q/P, il mancato rimborso delle somme spettanti in base ai rendimenti stampigliati sul retro del titolo. Domanda per l'effetto la condanna dell'intermediario al rimborso delle somme ritenute dovute. L'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso chiedendone, in subordine, il rigetto.
2. Preliminarmente, l'intermediario eccepisce altresì che la controversia, attenendo a prodotti finanziari, non rientra nella competenza dell'Arbitro e, comunque, avrebbe ad oggetto un asserito vizio genetico del contratto, censurando la corretta applicazione del meccanismo di eterointegrazione legale previsto dall'art. 1339 c.c. Ne discenderebbe, dunque, una duplice inammissibilità del ricorso, sotto il profilo dell'incompetenza per materia e di quella temporale. Secondo un consolidato orientamento di questo Arbitro al quale si rinvia, tali eccezioni non hanno fondamento e devono essere rigettate (v. Coll. Coord., decisione n. 5673/2013 che ha accertato: (a) la natura di titoli di credito dei BFP, e non di strumenti finanziari, in quanto sprovvisti del requisito della negoziabilità; (b) il momento in cui radicare la competenza temporale dell'Arbitro, coincidente col momento in cui è richiesto il rimborso del titolo, concretizzandosi soltanto allora la pretesa al maggior importo rispetto a quello calcolato dall'intermediario). Infine, occorre rilevare che parte ricorrente ha prodotto copia dei titoli oggetto del ricorso.
3. Nel merito, il ricorso merita accoglimento.
4. In termini generali, si rammenta che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza civile e dell'Arbitro, *"il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e che, nell'ambito di detto accordo, l'intermediario propone al cliente e quest'ultimo accetta di porre in essere un'operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall'ufficio emittente"* (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 e, ex multis, Coll. di Roma, dec. n. 21224/18).
5. Tuttavia, è stato precisato che i BFP debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27809/2005), di talché *"la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente"* (cfr. Coll. di Coord., dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18).
6. A ciò consegue che: i) le condizioni contrattuali riportate sul titolo possono essere modificate con provvedimento normativo successivo alla emissione titolo; ii) deve escludersi che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano



- essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note all'atto della sottoscrizione (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 21185/18).
7. Ciò premesso, l'art. 173 del D.P.R. 156/1973 stabilisce che *“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*. In proposito, secondo consolidato orientamento dell'Arbitro:
- qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, *“si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso”* (cfr., *ex multis*, di recente, Coll. di Roma dec. n. 15200/18);
  - per contro, tale affidamento viene meno allorquando il titolo sia stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti, che modificano e superano quelli originari (cfr., *ex multis*, di recente, Coll. di Roma dec. n. 10738/18);
  - i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando *“l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno”* (cfr. di recente Coll. di Roma dec. n. 19053/18);
8. Da ultimo, il Collegio di coordinamento (decisione n. 6142 del 3.4.2020) ha confermato il consolidato indirizzo dell'ABF, ritenendo che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un *revirement* rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha fedelmente riproposto l'impostazione.
9. Nel caso di specie, l'emissione del buono risale alla data del 15.6.1988, al tempo in cui risultava in collocazione la serie Q. Inoltre, risulta stampigliata l'indicazione del numero progressivo \*\*\*034 (della serie O sbarrata) e della serie P, mentre sul fronte risulta apposto il timbro della serie Q/P.
10. Alla luce di quanto esposto, in virtù delle caratteristiche del titolo dedotto nell'ambito della controversia, parte ricorrente ha diritto al rimborso degli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO SCIUTO